

REGOLAMENTO ACCESSI E PASSI CARRABILI

Indice generale

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 4 - AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE.....	3
ART. 5 - ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI.....	4
ART. 6 - NORME IN DEROGA	5
ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	5
Art. 8 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)	6
ART. 9 - FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada).....	6
ART. 10 - CANONE ANNUALE DEL PASSO CARRABILE.....	7
ART. 11 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE.....	8
ART. 12 - DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO CARRABILE	8
ART. 13 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'	9
ART.13.A - ACCESSI "CARRABILI" e "ACCESSI A RASO"	9
ART.13.B - CANONE ACCESSI "CARRABILI" e "ACCESSI A RASO"	9
ART.14 – AFFRANCAZIONE DEL PASSO CARRABILE.....	9
ART. 15 - RINUNCIA AL PASSO CARRABILE.....	10
ART. 16 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE	10
ART. 17 - SANZIONI.....	10
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	10

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di ACCESSI "CARRABILI" e degli "ACCESSI A RASO" e alla costruzione di "PASSI CARRABILI", ad integrazione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e l'applicazione del canone COSAP ai sensi dell'art.63 del D.Lgs 446/1997.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono **ACCESSI**:
 - le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada d'uso pubblico.
2. Si definisce **PASSO CARRABILE** l'accesso da un'area laterale privata, idonea allo stazionamento ed al transito dei veicoli, ad un'area pubblica o privata ad uso pubblico.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI ACCESSI E DEI PASSI CARRABILI

1. *Gli accessi*, secondo le caratteristiche costruttive, si distinguono in "PASSI CARRABILI", "ACCESSI CARRABILI" e "ACCESSI A RASO"
2. Sono da considerarsi PASSI CARRABILI, **come definiti dal comma 4 dell'art. 44 del D. L.vo 15/11/1993 n° 507**, quegli accessi caratterizzati dalla presenza di manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra od altri materiali, ovverosia da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o in ogni modo da una modifica al piano stradale intesa a facilitare ***l'immissione dei veicoli nella proprietà privata.***

Quindi nella categoria dei PASSI CARRABILI sono da ricomprendere, a titolo esemplificativo, quelli costituiti :

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;

- da un manufatto occupante l'area pubblica costruito per colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
 - da una modifica del piano stradale;
 - da un manufatto che occupa l'area pubblica;
 - dall'interruzione del marciapiede;
 - dall'interruzione di un'aiuola.
3. Sono da considerarsi "ACCESSI CARRABILI" e "ACCESSI A RASO" quei varchi che pur assolvendo alla stessa funzione dei passi carrabili sono a filo con il manto stradale ed in ogni caso manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta ad uso pubblico.

Quindi nella categoria degli "ACCESSI CARRABILI" e "ACCESSI A RASO" sono da ricomprendere quelli:

- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- che si aprono direttamente su suolo pubblico;
- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e degli accessi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:

sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati ,

sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali sia all'interno che fuori dei centri abitati e per le strade Statali, Regionali e Provinciali solamente per quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

2. I passi carrabili e gli accessi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati **sotto il profilo urbanistico edilizio** qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, denunce di inizio attività (D.I.A.) ecc.
3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune, **sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada**, devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione, ***come pure per gli accessi carrabili per i quali sia stato richiesto l'apposito segnale. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile o l'accesso carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.***
4. ***Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano autorizzati dal Comune, in quanto in contrasto con il Codice della Strada e quindi soggetti alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7.***
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Polizia Municipale nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché alle norme in deroga di cui al successivo art. 6.

ART. 5 - ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile o di accesso carrabile, così come delineati nel precedente art.3 e non ancora denunciati o autorizzati devono procedere alla regolarizzazione ***entro 45 giorni dall'approvazione del presente regolamento sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada*** previa presentazione di apposita domanda (in marca da bollo del valore vigente) indicante il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari o in metri quadrati (se trattasi di griglia o altro), se vi è la presenza di marciapiede o manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale **nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio.**

2. ***L'autorizzazione sarà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale previo sopralluogo, se necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico Comunale.***
3. I passi carrabili e gli accessi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.

ART. 6 - NORME IN DEROGA

1. E' consentito il permanere del passo carrabile o dell'accesso carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina:
 - qualora sia dimostrata la visibilità sia in entrata che in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico.
 - nel caso in cui l'accesso sia arretrato rispetto al margine stradale e sia costruito in modo da garantire la possibilità al veicolo, in attesa di ingresso nel locale, di stazionare nel suo interno purché a distanza sufficiente da intersezioni.

ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La domanda di autorizzazione per passo carrabile, **accesso "carrabile" e "accessi a raso"** deve essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo di € 15,00 da corrispondere a mezzo c/c postale n. 13510656 intestato al Comune di Pianella Servizio Tesoreria. L'istruttoria è affidata al Comando di Polizia Municipale coadiuvato per gli accertamenti dall'ufficio tecnico, servizio manutenzione.
2. Nel caso in cui per il rilascio dell'autorizzazione siano necessarie opere esterne, il Comando di P.M. trasmetterà la pratica al responsabile del servizio tecnico comunale (edilizia privata), il quale, esperita l'istruttoria di specifica

competenza ed acquisita direttamente l'eventuale documentazione integrativa, esprimerà il proprio parere scritto, contenente eventuali prescrizioni per il rilascio dell'Autorizzazione.

Art. 8 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare domanda al competente ufficio comunale (Polizia Municipale).
2. Le autorizzazioni devono essere registrate cronologicamente su un apposito registro, custodito presso il Comando di Polizia Municipale.
3. Il non accoglimento della domanda rientra nel potere discrezionale dell'Ente, non dà diritto al richiedente ad ottenere il rimborso della somma versata per l'istruttoria.
4. L'autorizzazione di passo carrabile dovrà indicare:
 - La misura della larghezza del varco destinato a passo carrabile;
 - L'obbligo dell'apposizione in maniera ben visibile ed inequivocabile, a cura della persona autorizzata, dell'apposito segnale, sull'ingresso del passo carrabile
 - L'obbligo del pagamento del canone annuale.
5. La superficie del passo carrabile viene calcolata dalla larghezza del passo per la profondità convenzionale di m.1 lineare.
6. La durata dell'autorizzazione non potrà eccedere gli anni 29 e si rinnoverà tacitamente, senza necessità di una nuova istruttoria, nel caso in cui non vi sia disdetta da parte del concessionario.

ART. 9 - FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 codice della Strada)

1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo; spetta dunque al proprietario dell'area o dell'immobile inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere

alcun indennizzo. Tale revoca dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata.

ART. 10 - CANONE ANNUALE DEL PASSO CARRABILE

1. L'autorizzazione del passo carrabile non è soggetta alla tassa annuale di occupazione di spazi ed aree pubbliche previste dall'art. 44 del D. Lgs. 507/93 ma al canone annuale di euro 60,00 fino a mt. 3,5 e di euro 80,00 oltre i 3,5 mt., scadente il 31 dicembre di ciascun anno. Il canone va corrisposto entro il 31 ottobre dell'anno solare di riferimento.

Il canone sarà suddiviso in dodicesimi e decorrerà dal momento in cui sarà rilasciata l'autorizzazione per i passi carrabili di nuova istituzione.

Per quelli già esistenti da regolarizzare il canone dovrà essere corrisposto per intero a partire dall'anno 2015.

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono posti a carico dell'amministratore pro-tempore, mentre gli altri fruitori ne risponderanno in solido con il primo.

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per quelli posti a servizio degli immobili che ospitano gli uffici della Pubblica Amministrazione, le sedi delle Forze di Polizia statale e locale, le associazioni di volontariato.

2. L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può, comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di COSAP.

3. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali ferme restando le sanzioni previste dal c.d.s. per le aperture prive di autorizzazione.

ART. 11 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente normativa, art. 120 del D.P.R. 495/92, regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada.
Detto segnale sarà installato a cura e spese del proprietario, in maniera da individuare con esattezza il numero civico a cui il passo carrabile attiene e comporta il divieto di sosta allo sbocco del passo carrabile, ai sensi degli artt. 158 comma 2 e 159 del C.d.S..
2. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 26 co.3 D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (Provincia), qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni.
3. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei comma precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile dovrà essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

ART. 12 - DIFFICOLTA' DI ACCESSO AL PASSO CARRABILE

1. Nel caso si determinino condizioni oggettive di traffico che non consentano un reale godimento del diritto di passo, esso sarà garantito in applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada.
2. Le modalità di attuazione saranno decise dal competente ufficio comunale (Polizia Municipale), per i diversi casi, utilizzando apposita segnaletica verticale e/o orizzontale o, quando possibile, prescrivendo modifiche del passo carrabile in oggetto.

ART. 13 - PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile sarà necessaria l'esposizione di un unico cartello segnaletico.

ART.13.A - ACCESSI "CARRABILI" e "ACCESSI A RASO"

1. Gli accessi "carrabili" e gli "accessi a raso" su strade provinciali, le cui pertinenze sono trasferite all'Ente locale comunale e su strade comunali, che siano già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono censiti e soggetti a rilascio di autorizzazione, senza spese di istruttoria.
2. Le autorizzazioni di nuovi accessi "carrabili" e degli "accessi a raso" devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del presente regolamento.
3. Gli accessi "carrabili" e gli "accessi a raso" occupano una superficie risultante dall'apertura dei medesimi per la profondità convenzionale di metri lineari uno.
4. Qualora gli utenti non abbiano più interesse ad utilizzare gli accessi "carrabili" o gli "accessi a raso" possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. Il ripristino dell'assetto stradale è a carico del richiedente.
5. Sono esclusi dal pagamento del canone gli accessi insistenti su strade comunali esterne al centro abitato come delimitato da Delibera di G.C. n. 116 del 3/11/2010 e s.m.i.;

ART.13.B - CANONE ACCESSI "CARRABILI" e "ACCESSI A RASO"

1. Il canone per gli accessi "carrabili" e degli "accessi a raso" all'interno del centro abitato viene differenziato in base alla larghezza dell'accesso come di seguito specificato:
 - da 1,5 metri a 3,5 metri di larghezza canone annuo di € 30,00;
 - superiore a 3,5 metri di larghezza canone annuo di € 40,00;

ART.14 – AFFRANCAZIONE DEL PASSO CARRABILE

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una

somma pari a venti annualità del tributo. L'affrancazione è in rapporto al manufatto costituente il passo carrabile e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto dovuto per detto anno.

ART. 15 - RINUNCIA AL PASSO CARRABILE

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Polizia Municipale), o alla Provincia una rinuncia scritta .
2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale.
3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al comma 2.

ART. 16 - SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esposizione del cartello segnaletico (Polizia Municipale).

ART. 17 - SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e si applica dal 01.01.2016.